

Allegato n. 3

SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994			
	Originario (dato economico) (1)	Aggiornato (dato economico) (2)	Impegnate (3)	meno: rateo al 31.12.1993 (4)	più: rateo al 31.12.1994 (5)	Totale (dato economico) (3-4+5)=(6)
TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI PENSIONE						
Rate complessive lorde di pensione	22.726.000.000	22.230.662.000	13.338.858.914	44.338.000	561.592.000	13.856.112.914
a detrarre:						
- rate di pensione connesse ai pensionamenti anticipati	465.000.000	460.000.000	467.000.000	—	—	467.000.000
- oneri per miglioramenti art.2 bis, legge n. 59/1991	4.500.000.000	4.550.000.000	4.680.000.000	—	—	4.680.000.000
- maggiore onere per perequazione rate di pensione dal 1° gennaio 1994	—	—	76.982.000	—	—	76.982.000
Rate di pensione a carico del Fondo	17.761.000.000	17.220.662.000	8.114.876.914	44.338.000	561.592.000	8.632.130.914
PRESTAZIONI DI CAPITALE	45.700.000.000	36.860.000.000	25.784.464.985	8.100.000.000	2.543.300.000	20.227.764.985
Indennità di fine rapporto	45.000.000.000	36.100.000.000	25.168.242.675	7.300.000.000	2.243.300.000	20.111.542.675
Indennità integrativa dell'assicurazione temporanea di gruppo	700.000.000	760.000.000	616.222.310	800.000.000	300.000.000	116.222.310
TOTALE	63.461.000.000	54.080.662.000	33.899.341.899	8.144.338.000	3.104.892.000	28.859.895.899

Allegato n. 4

TRASFERIMENTI PASSIVI

	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO 1994		
	Originario	Aggiornato	Trattamento integrativo	Prestazioni di capitale	Totale
Trasferimento allo Stato delle somme già destinate al soppresso ONPI-art.1 duodecies dell'art. 641/1978	464.000.000	467.000.000	115.266.000	358.532.000	473.798.000
Contribuzione a favore degli Enti di patronato e di assistenza sociale	479.000.000	482.000.000	111.424.000	346.581.000	458.005.000
Contribuzione a favore dell'istituto italiano di medicina sociale	2.300.000	2.400.000	567.000	1.765.000	2.332.000
TOTALE	945.300.000	951.400.000	227.257.000	706.878.000	934.135.000

APPENDICE

EVOLUZIONE NORMATIVA E LEGISLATIVA

PAGINA BIANCA

Tra i provvedimenti che hanno interessato l'attività del Fondo di previdenza Esattoriale per l'anno 1994 si citano in particolare:

- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici.

Tale provvedimento, pur non facendo espresso riferimento ai Fondi integrativi, produce effetti che si riflettono nell'ambito di detti Fondi, considerato lo stretto collegamento tra la normativa che disciplina il Fondo esattoriale e quella dell'AGO.

In ordine a tale problematica, il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha escluso che il decreto n. 503/1992 abbia inteso modificare i requisiti previsti dalla normativa del Fondo per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, ammettendo la possibilità di far luogo al riconoscimento della pensione complessiva del Fondo, ove siano state soddisfatte le condizioni previste dalla speciale normativa, ancorchè non risultino perfezionati i requisiti di età, di assicurazione e di contribuzione richiesti dal citato decreto n. 503/1992.

Di tale decreto n. 503/1992 meritano particolare menzione:

- l'articolo 1, il quale dispone che il diritto alla pensione di vecchiaia nell'AGO è riconosciuto quando il richiedente abbia compiuto il 65° anno di età, se uomo, il 60°, se donna. L'elevazione del requisito di età opera con gradualità in ragione di un anno ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1994;

- l'articolo 2, comma 1 il quale dispone che il diritto alla pensione di vecchiaia nell'AGO è riconosciuto quando siano trascorsi almeno 20 anni dall'inizio dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in favore dell'assicurato almeno 20 anni di contribuzione. L'elevazione dei requisiti di assicurazione e di contribuzione opera con gradualità in ragione di un anno ogni due a partire dal 1° gennaio 1993, in modo da pervenire alla situazione di regime a far tempo dal 1° gennaio 2001;

- l'articolo 3 che introduce sostanziali modifiche nei criteri di determinazione della retribuzione e del reddito pensionabili;

- la legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante "Interventi correttivi di finanza pubblica", la quale contiene, all'art. 11, numerose disposizioni in materia pensionistica, tra le quali si richiamano, in particolare, le seguenti:

- l'art. 11, comma 5, il quale dispone con decorrenza 1° gennaio 1994 l'aumento dei trattamenti minimi in misura corrispondente allo scostamento tra il valore di 3,5 punti percentuali di cui all'art. 2, comma 1 bis della legge 14 novembre

1992, n. 438, ed il valore della variazione dell'indice medio annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT - aumento valutato in misura pari a 0,7 punti percentuali.

Nella stessa misura percentuale prevista per i trattamenti minimi sono state aumentate le pensioni di importo non superiore a £. 1.000.000 lorde mensili. Per le pensioni di importo compreso tra £. 1.000.000 e £. 1.007.000 l'aumento è stato attribuito fino a raggiungere quest'ultimo importo;

- l'art.11, comma 38, che detta una disciplina transitoria per l'integrazione al minimo delle pensioni diverse dagli assegni di invalidità con decorrenza compresa entro il 1994. Tale disciplina modifica quella stabilita dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a norma del quale per le pensioni con decorrenza successiva all'anno 1992, ai fini dell'integrazione al minimo, dal computo dei redditi sono escluse, oltre ai trattamenti di fine rapporto comunque denominati e al reddito della casa di abitazione, anche le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Inoltre, qualora il titolare sia coniugato e non legalmente ed effettivamente separato, assume rilievo, ai fini dell'integrazione al minimo, anche il reddito del coniuge.

Per effetto di quanto disposto dalla lettera b) del comma 38 dell'articolo 11 della legge n.537, per le pensioni con decorrenza compresa entro l'anno 1993 rimane in vigore la disciplina in essere anteriormente all'emanazione dell'articolo 4 del decreto n. 503. Pertanto, per tali pensioni continua ad avere rilevanza, ai fini dell'integrazione al minimo, il solo reddito del pensionato e dal computo dei redditi devono essere esclusi, oltre all'importo della pensione da integrare, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e il reddito della casa di abitazione.

Le pensioni anzidette, che non siano state integrate per effetto dell'articolo 4 del decreto n.503, hanno titolo all'integrazione, qualora il reddito personale non superi i limiti di legge.

Con disposizione a carattere transitorio, per le pensioni con decorrenza compresa nell'anno 1994, il comma 38 in esame dispone alla lettera a) che il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al trattamento minimo è stabilito in un importo pari a cinque volte il trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a tredici volte il minimo in vigore a gennaio. Per l'anno 1994 il limite di reddito cumulato che esclude dall'integrazione al minimo ammonta quindi a lire 39.152.750;

Si segnalano altresì:

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 495 del 29/31 dicembre 1993 la

quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903 (Avviamento alla riforma e miglioramento dei trattamenti di pensione della previdenza sociale), nella parte in cui non prevede che la pensione di reversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 dell'8/10 giugno 1994 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 nella parte in cui - nel caso di concorso di due o più pensioni integrate o integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito fissati nei commi precedenti - prevede la riconduzione all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento negli aumenti della pensione-base derivante dalla perequazione automatica;

- la sentenza della Corte Costituzionale n. 264 del 22/30 giugno 1994 la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, nel caso di esercizio durante l'ultimo quinquennio di contribuzione di attività lavorativa, meno retribuita da parte di un lavoratore che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella che sarebbe spettata, al raggiungimento dell'età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di minore retribuzione, in quanto non necessari ai fini del requisito dell'anzianità contributiva minima.

Il decreto legge 28 settembre 1994, n. 553, reiterato con modificazioni, con il decreto legge 26.11.1994, n. 654, che ha disposto la sospensione temporanea dell'efficacia delle norme di pensionamento anticipato nel settore pubblico e privato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso e fino alla data di entrata in vigore del riordinamento organico dei sistemi previdenziali privato e pubblico e della loro omogeneizzazione e, comunque, non oltre il 1° febbraio 1995, non trova applicazione nel Fondo esattoriale che, com'è noto, non eroga pensioni di anzianità.

PAGINA BIANCA

GESTIONE SPECIALE PER I TRATTAMENTI
PENSIONISTICI GIÀ EROGATI DAI
FONDI INTEGRATIVI DI PREVIDENZA
ESISTENTI PRESSO GLI ENTI DISCIOLTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

L'esercizio 1994 presenta entrate per 18.263 milioni e uscite per 272.749 milioni; la differenza di 254.486 milioni è iscritta tra i trasferimenti da parte di altri Enti in attuazione dell'art. 75 del D.P.R. n. 761/1979, al fine di assicurare l'equilibrio della Gestione.

Nella tabella che segue si riportano i risultati dei rendiconti degli ultimi cinque anni.

(in milioni di lire)

ANNI	ENTRATE			USCITE
	AL NETTO DEI TRASFERIMENTI	TRASFERIMENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI	TOTALE	
1990	8.740	150.911	159.651	159.651
1991	18.404	218.091	236.495	236.495
1992	24.554	194.846	219.400	219.400
1993	21.321	221.496	242.817	242.817
1994	18.263	254.486	272.749	272.749

Per favorire il commento delle principali poste di bilancio, nella pagina seguente viene riportato un apposito prospetto nel quale risultano indicati i dati sintetici relativi ai valori "economici" delle entrate e delle uscite accertati per il 1994 raffrontati con i corrispondenti dati ipotizzati per lo stesso anno - previsioni originarie e aggiornate - e con quelli accertati per il 1993.

Per una corretta lettura, comparazione e valutazione dei vari aggregati in esso evidenziati si segnala l'opportunità, per i valori ipotizzati per il 1994, di fare riferimento alle previsioni aggiornate, attesi i mutamenti intervenuti nel corso dell'anno sia nel "Quadro di riferimento normativo" sia nel "Quadro macroeconomico" rispetto ai dati previsti originariamente.

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	DESCRIZIONE	CONSUNTIVO	PREVENTIVO 1994		CONSUNTIVO
		1993	originario	aggiornato	1994
		(in milioni di lire)			
1	ENTRATE:				
	Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti	4.293	6.204	3.882	6.186
	Trasferimento da parte di altri Enti	221.496	323.492	239.894	254.486
	Poste correttive e compensative di uscite	5.993	3.600	6.600	10.121
	Entrate non classificabili in altre voci	360	193	280	27
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad uffici	—	—	—	11
	Prelievo dal fondo di copertura degli oneri derivanti dall'art. 75 del D.P.R. 761/1979	10.675	3.093	1.918	1.918
	TOTALE DELLE ENTRATE	242.817	336.582	252.574	272.749
2	USCITE:				
	Spese per prestazioni istituzionali ..	174.971	206.800	177.502	177.639
	Trasferimenti passivi	13	19	12	17
	Uscite non classificabili in altre voci ..	7	3	5	57
	Spese di amministrazione	3.691	3.847	3.633	2.936
	Oneri finanziari	64.015	125.858	71.318	92.088
	Accantonamenti per oneri presunti di competenza	101	55	104	...
	Variazioni patrimoniali straordinarie ..	19	—	—	12
	TOTALE DELLE USCITE	242.817	336.582	252.574	272.749

Nel rinviare ad apposita appendice il commento concernente l'evoluzione del quadro normativo che ha caratterizzato la Gestione nell'esercizio 1994, si forniscono, per le poste di entrata e uscita maggiormente significative le seguenti delucidazioni.

Contributi a carico dei datori di lavoro e degli iscritti - Ammontano a 6.186 milioni e riguardano i contributi di pertinenza del Fondo versati dai datori di lavoro

per il personale in attività di servizio, determinati sulla base delle aliquote in vigore presso ciascun ordinamento di provenienza degli iscritti, conformemente a quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 761/1979.

Trasferimenti da parte di altri enti - L'importo di 254.486 milioni iscritto alla voce in epigrafe, come anticipato in precedenza, costituisce l'apporto necessario per fronteggiare il differenziale tra le uscite e le entrate della Gestione risultante alla fine dell'esercizio 1994.

Poste correttive e compensative di uscite - Ammontano a 10.121 milioni e si riferiscono unicamente al recupero di prestazioni indebite a seguito dell'attuazione delle norme contenute nell'art. 21 della legge n. 730/1983, che anche nell'anno in esame hanno continuato a produrre i loro effetti.

Prelievo dal fondo per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 75, D.P.R. 761/1979 - Figura per 1.918 milioni e si riferisce al prelievo del residuo importo, conseguente all'accantonamento, a suo tempo effettuato, a seguito del versamento di 30 miliardi da parte del Ministero del Tesoro, a titolo di anticipazione sui capitali di copertura dei trattamenti pensionistici degli ex dipendenti dell'ENPI e dell'ANCC, confluiti nella Gestione a decorrere dal 1° aprile 1991.

Spese per prestazioni - Ammontano a complessivi 177.639 milioni e si riferiscono per la quasi totalità (175.169 milioni) alle rendite integrative corrisposte ai pensionati degli Enti disciolti che nell'anno in esame presentano nei confronti del corrispondente dato del 1993 un incremento di 3.474 milioni, da attribuire all'aumento della perequazione automatica determinata nel 4% con Decreto Ministeriale del 20 novembre 1994, a decorrere dal 1° novembre 1994.

Completano la voce in esame gli importi erogati a titolo di liquidazione in capitale (2.035 milioni) e a titolo di indennità "una tantum" (435 milioni).

Nel prospetto che segue, articolato per ex Enti, si evidenziano il numero e l'importo annuo delle pensioni in essere alla fine del 1994 con l'indicazione dei relativi valori medi, nonché l'importo delle rate maturate nell'anno posto a carico della Gestione.

ENTE	NUMERO	IMPORTO ANNUO A CARICO DELLA GESTIONE DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO	IMPORTO MEDIO	IMPORTO DELLE RATE DI PENSIONE MATURATE NELL'ANNO
I.N.A.M.	10.886	124.896.361.223	11.473.100	131.508.343.164
FEDERMUTUE COLTIVATORI DIRETTI	972	11.996.932.390	12.342.500	13.254.071.550
FEDERMUTUE COMMERCianti ..	209	3.376.496.160	16.155.500	3.909.414.915
FEDERMUTUE ARTIGIANI	190	2.600.461.250	13.686.600	3.197.401.076
CASSA MUTUA DI TRENTO	87	1.038.381.500	11.935.400	1.049.367.074
CASSA MUTUA DI BOLZANO	87	478.443.363	5.499.300	648.355.410
O.N.P.I.	32	256.599.410	8.018.700	332.978.025
E.N.A.O.L.I.	119	1.382.312.222	11.616.100	1.492.353.035
A.N.C.C.	340	4.045.658.125	11.899.000	4.559.060.430
E.N.P.I.	933	11.072.172.282	11.867.300	15.217.718.737
	13.855	161.143.817.925	11.630.700	175.169.063.416

Nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, il numero degli iscritti e delle pensioni, il gettito contributivo e l'onere per prestazioni, nonché i relativi rapporti.

ANNO	ISCRITTI	PENSIONI	CONTRIBUTI	PREST/NI	RAPPORTO ISCRITTI PENSIONI	RAPPORTO CONT/BUTI PREST/NI
			(in miliardi di lire)			
1990	6.500	12.067	5,5	130,7	0,54	0,04
1991	6.500	13.147	6,5	151,3	0,49	0,04
1992	6.500	13.556	6,8	172,2	0,48	0,04
1993	3.705	13.702	4,3	174,9	0,27	0,02
1994	3.326	13.855	6,2	177,6	0,24	0,03

Spese di amministrazione - Ammontano a 2.936 milioni e presentano una flessione di 755 milioni rispetto al 1993 quale effetto del contenimento dei costi sostenuti dall'Ente per la Gestione.

L'ammontare delle predette spese, attribuito alla Gestione secondo i criteri previsti dall'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità, viene analizzato in modo disaggregato nel prospetto seguente.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in milioni di lire)

AGGREGATI	CONSUNTIVO 1993	CONSUNTIVO 1994
SPESE PER IL PERSONALE (dirette e indirette)	2.964	2.119
SPESE PER SERVIZI AFFIDATI AD ALTRI ENTI		
- Amministrazione poste	333	342
- Banche	67	68
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (dirette)	2	2
SPESE LEGALI (dirette)	1	1
ALTRE SPESE (dirette e indirette)	383	564
TOTALE	3.750	3.096
meno RECUPERI	27	25
meno RESIDUI INSUSSISTENTI PASSIVI	32	135
TOTALE NETTO	3.691	2.936

Oneri finanziari - Ammontano a 92.088 milioni e riguardano quasi interamente (92.075 milioni) gli interessi passivi maturati sul c/c intrattenuto con l'INPS; essi risentono della carente situazione finanziaria della Gestione e del saggio d'interesse applicato sul predetto c/c risultato pari al 7,325 per cento.

Tale tasso, fissato con propria determinazione dal Consiglio di Amministrazione è stato commisurato al rendimento netto dei BOT annuali relativi all'asta di fine

dicembre 1993, ipotizzando, per le Gestioni che hanno anticipato le disponibilità, un investimento effettuato al 1° gennaio 1994.

Al fine di esaminare le principali componenti dello Stato patrimoniale si riportano nel prospetto seguente gli elementi attivi e passivi risultanti all'inizio e alla fine dell'anno 1994.

	SITUAZIONE PATRIMONIALE		VARIAZIONI
	al 1.1.1994	al 31.12.1994	
	(in milioni di lire)		
ATTIVITA'			
Quota di partecipazione immobili strumentali adibiti ad uffici	—	321	321
Residui attivi	1.172.886	1.427.757	254.871
Ratei attivi	557	824	267
TOTALE DELLE ATTIVITA'	1.173.443	1.428.902	255.459
PASSIVITA'			
Debito in conto corrente verso l'INPS	1.166.215	1.423.707	257.492
Residui passivi	2.658	2.543	-115
Rimanenze passive d'esercizio	4.570	2.652	-1.918
TOTALE DELLE PASSIVITA'	1.173.443	1.428.902	255.459

Quota di partecipazione all'acquisizione di immobili strumentali adibiti ad uffici - L'importo di 321 milioni rappresenta la quota parte del valore degli immobili strumentali evidenziato nel bilancio dell'Istituto, attribuito alla Gestione, ai sensi dell'art. 38 del nuovo Regolamento di contabilità.

Residui attivi - Ammontano a complessivi 1.427.757 milioni e sono costituiti principalmente:

- dal credito, in conto valori capitali (1.424.615 milioni) che la Gestione vanta nei confronti di altri Enti per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art.75 del D.P.R. n. 761/19179;
- dai crediti contributivi (784 milioni) relativi a saldi di denunce insolute nei confronti dei datori di lavoro;
- dai crediti per rate di pensione ed altre prestazioni da recuperare (2.339 milioni).